



COMUNE DI LAVAGNO
PROVINCIA DI VERONA
RAGIONERIA

Copia

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
n. 151 in data 19/10/2023

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLA SEZIONE 3.1 "DOTAZIONE ORGANICA" e 3.4 "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE" DEL P.I.A.O. 2023-2025. ESAME ED APPROVAZIONE

L'anno duemilaventitre addì diciannove del mese di ottobre alle ore dodici e minuti zero nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

Risultano presenti all'inizio della discussione del presente punto i Signori:

1	PADOVANI MARCO - Presidente	Presente
2	CROCE FAUSTA - Vice Sindaco	Presente
3	ZENARI FAUSTO - Assessore	Presente
4	BISSOLI CARLO - Assessore	Presente
5	GAMBADORI DANIELA - Assessore	Presente

Totale presenti: 5

Totale assenti: 0

L'Assessore Zenari Fausto, l'Assessore Bissoli Carlo e l'Assessore Gambadori Daniela sono presenti in videoconferenza.

Assiste il Segretario Comunale Avv. PUZZO CARMELA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente PADOVANI MARCO, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita l'adunanza a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 6, commi da 1 a 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni in legge 6 agosto 2021, n. 113, stabilisce che:

“1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.

– Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:

h) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;

i) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;

j) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;

k) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché' per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;

l) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché' la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;

m) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità

n) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

– Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché' le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

– Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.”;

1. l'art. 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come modificato dall'art. 1, comma 12, del decreto legge 30

dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 stabilisce che:

“5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo.”;

- l'art. 6, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come modificato dall'art. 1, comma 12, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 stabilisce che:

“6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.”;

- l'art. 6, comma 6-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come introdotto dall'art. 1, comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 e successivamente modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, stabilisce che:

“6-bis. In sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 giugno 2022 e fino al predetto termine non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti disposizioni: a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124; c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”;

- l'art. 6, comma 7, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, stabilisce che:

“7. In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.”;

- l'art. 6, comma 8, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, stabilisce che:

“8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane.”.

PRESO ATTO che:

- in data 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del 2 dicembre 2021, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81, recante *“Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”*, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
- in data 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del 9 febbraio 2022, è stato pubblicato il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione di cui all'art. 6, comma 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113.

DATO ATTO che il Comune di Lavagno alla data del 31.12.2022 ha meno di 50 dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella 12 del Conto Annuale, e precisamente n. 20 unità e pertanto è tenuto ad elaborare il PIAO “semplificato” i cui contenuti sono fissati dall’art. 6 del Dm 132/2022.

VISTO il PIAO 2023-2025 approvato con deliberazione di giunta comunale n. 10 del 18 gennaio 2023 nei termini di legge come previsto dall’art. 8, comma 2, del Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 132 del 30 giugno 2022, secondo cui "In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l’approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all’articolo 7, comma 1 del presente decreto (n.d.r. 31 gennaio), è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci.", il successivo aggiornamento alla sezione “anticorruzione e trasparenza” approvato con deliberazione di G.C. n. 61 del 29.03.2023 e l’aggiornamento alla sezione 2.2 “performance” approvato con deliberazione di G.C. n. 132 del 13.09.2023;

VISTO il DM del 18.07.2023 pubblicato in G.U. 177 del 31.07.2023 che ha differito al 30 settembre 2023 il termine di approvazione del bilancio degli enti locali.

CONSIDERATO che:

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 19/12/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2023/2025;

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 19/12/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il periodo 2023/2025.

RILEVATO che si rende doveroso procedere all’aggiornamento della sezione 3.1 “Dotazione organica” e 3.4 “Piano Triennale dei fabbisogni di personale” del su citato PIAO in aderenza alla modifica del programma triennale di fabbisogni del personale 2023-2025 approvato con deliberazione di G.C. n. 150 del 19.10.2023;

DATO ATTO che il documento denominato “aggiornamento sezione 3.1 Struttura organizzativa e 3.4 Piano triennale dei fabbisogni di personale” aggiorna per tale parte il PIAO 2023-2025 approvato dalla giunta comunale con deliberazione n. 10 del 18.01.2023 e modificato con deliberazioni di G.C. n. 61 del 29.03.2023 e n. 132 del 13.09.2023;

RITENUTO di aggiornare il PIAO del Comune di Lavagno 2023-2025 approvato dalla giunta comunale con deliberazione n. 10 del 18.01.2023 e modificato con deliberazioni di G.C. n. 61 del 29.03.2023 e 132 del 13.09.2023 nelle sezioni 3.1 “Dotazione organica” e 3.4 “Piano triennale dei fabbisogni di personale”.

ACQUISITI E ALLEGATI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Testo Unico Enti Locali dal Responsabile dell’Area affari generali e dal Responsabile dell’area Contabile in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

VISTI:

1. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, ed in particolare gli artt. 6, 7 e 38;
1. l’art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
1. il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24;
2. il vigente Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi;
3. lo Statuto comunale;

DELIBERA

DI CONSIDERARE le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

DI DARE ATTO che il PIAO 2023-2025 è stato approvato con deliberazione di giunta comunale n. 10 del 18 gennaio 2023, aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 29.03.2023 nella sezione anticorruzione e trasparenza, aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 13.09.2023 nella sezione 2.2. "Performance";

DI PRENDERE ATTO dell'aggiornamento della sezione 3.1 "Dotazione organica" e 3.4 "Piano triennale dei fabbisogni di personale" che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

DI APPROVARE l'aggiornamento della sezione 3.1 "Dotazione organica" e 3.4 "Piano triennale dei fabbisogni di personale" del PIAO (PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE) del Comune di Lavagno 2023-2025 approvato dalla giunta comunale con deliberazione n.10 del 18.01.2023 e modificato con deliberazioni di G.G. n. 61 del 29.03.2023 e 132 del 13.09.2023;

DI DARE MANDATO al Responsabile dell'Area affari generali di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione, unitamente all'allegato Piano Integrato di Attività e Organizzazione, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Disposizioni generali", sotto sezione di secondo livello "Atti generali" e nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Personale", sotto sezione di secondo livello "Dotazione organica".

DI DARE MANDATO al Responsabile dell'Area affari generali di provvedere alla trasmissione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025, come approvato dalla presente deliberazione, al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113.

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
PADOVANI MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
PUZZO CARMELA

*Documento prodotto in originale informatico
e firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale)*